



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ambito Territoriale di Terni - Uff. IV

Il Dirigente

Visto il D.L.vo 16/06/1994 n. 297;

Vista la Legge 03/05/1999 n. 124;

Visto il D.L. 03/07/2001 n. 255 convertito nella L. 20/08/2001 n. 333;

Vista la Legge 04/06/2004 n. 143 ed in particolare l'art. 1 "Disposizioni in materia di graduatorie permanenti";

Vista la Legge 27/12/2006 n. 296, art. 1 comma 605, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

Visto il D.M. n. 235 del 01/04/2014 che dispone l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015, 2015/16 e 2016/2017;

Visto il D.M. n. 495 del 22/06/2016 relativo all'aggiornamento a carattere annuale delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio 2014/2017;

Viste le graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado pubblicate all'Albo di questo Ufficio con decreto prot. n. 4531 del 22/08/2014 e successive integrazioni;

Visto il proprio decreto prot. n. 4232 del 21/07/2015 e il provvedimento prot.n. 2974 del 29/4/2016 con i quali sono state ripubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado valide per il triennio 2014/17;

Vista la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2010/2017 sul ricorso n. 3424/2016 la quale dispone l'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della provincia di Terni dei ricorrenti abilitati con i PAS;

Ritenuto di dover integrare le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente per il triennio 2014/2017 con l'inserimento con riserva dei docenti di cui sopra;

DECRETA

Per le motivazioni esposte nelle premesse, i docenti di cui alla Sentenza del Consiglio di Stato sopracitata, **sono inseriti con riserva** nelle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente della provincia di Terni, come da documento allegato (All. 1) che fa parte integrante del presente decreto.

Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d'istituto risultano inclusi i docenti in elenco, inseriranno manualmente gli stessi nella prima fascia **con riserva**, attribuendo a ciascuno il punteggio spettante.

Il presente provvedimento viene emesso con riserva e senza che si intenda prestata acquiescenza a quanto disposto con la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2010/2017.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE

Roberto Santagata

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993*

- Ai docenti interessati
- Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado – LORO SEDI
- Al Sito Web
- Alle OO.SS.